



ARI RE LOMBARDIA ODV

Associazione Radioamatori Italiani Radiocomunicazioni Emergenza Lombardia ODV

VISTI

- 1) La delibera G-02-2020 del C.D.N. dell'ARI che ha dato la possibilità agli iscritti all'Associazione di costituirsi in separate organizzazioni di volontariato (ODV) e il nuovo RdA dello statuto ARI del marzo 2021
- 2) La costituzione dell'ARI R.E. Lombardia ODV avvenuta in data 29.12.2020
- 3) L'iscrizione al Registro di Volontariato di Protezione Civile Provinciale MI n.6958 del 21.06.2021
- 4) L'iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) in data 22.07.2022
- 5) L'iscrizione al Registro Regionale di Protezione Civile
- 6) Il Decreto 20420 del 19.12.2023 con trasferimento dal registro di volontariato provinciale di Milano all'Elenco Regionale Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia

APPROVA E RENDE OPERATIVO, CON EFFETTO IMMEDIATO, IL PRESENTE
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA LOMBARDIA ODV
(Per brevità A.R.I.R.E. Lombardia ODV)

Articolo 1

Compiti

- a) Sono quelli di garantire, ove richiesto dalla Pubblica Autorità, le radiocomunicazioni alternative di emergenza, in caso di indisponibilità dei normali sistemi di comunicazione.
- b) Su specifica richiesta delle Autorità Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali in caso di emergenza sia reale che simulata, opererà con nostri apparati radio e con nostre maglie radio e se richiesto su reti civili con apparecchiature fornite dall'Amministrazione richiedente o in altri compiti di carattere logistico comunque legati allo specifico settore delle TLC

Articolo 2

Organizzazione

- a) La struttura è formata da operatori soci dell'A.R.I. iscritti nel libro Soci della Segreteria Generale di Via Scarlatti 30 a Milano e facente parte di una Sezione ARI della Lombardia in possesso dell'Autorizzazione Generale di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta, che diano sicura disponibilità personale come descritto nel modulo domanda di ammissione in caso di intervento in caso di necessità o di addestramento
- b) I soci che hanno ottenuto l'attestato del corso Base di Protezione Civile saranno iscritti nel Registro Territoriale Regionale di P.C. (Db-Vol)

- c) Tutti i volontari ARI RE Lombardia ODV partecipano attivamente anche alle iniziative della propria sezione A.R.I. di appartenenza, si rendono disponibili per le prove di sintonia della Rete Zamberletti nelle Prefetture e nei COM di competenza delle sezioni A.R.I.
- d) I soci volontari attivi che hanno superato i 70 anni di età possono continuare a operare senza limitazioni, ma saranno esonerati dall'appartenere alla squadra di Colonna Mobile e dalla partecipazione a missioni emergenziali che richiedano trasferte o durate superiori a un giorno. Inoltre, i soci dovranno dichiarare, al momento di ogni rinnovo annuale, la propria sana e robusta costituzione.
- e) I soci volontari iscritti principalmente in altre associazioni di Protezione Civile non potranno ricoprire incarichi di responsabilità all'interno dell'associazione, come Coordinatori di zona o Consiglieri del Consiglio Direttivo. Anche perché sono impossibilitati nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.
- f) La zona è costituita da almeno 5 soci come da Statuto (art.14 -c.4) . Al di sotto dei 5 soci il Consiglio direttivo può concedere una deroga massimo di un anno per costituire la zona
- g) Le zone di una stessa provincia (una o più sezioni limitrofe della stessa provincia) lombarda che hanno 15 o più soci aderenti e operativi, come da Regolamento della Regione Lombardia del 31.12.2022, potranno formare delle unità zonali ed essere inseriti nel registro Regionale Territoriale di P.C (DB Vol regionale) Gli altri soci che non raggiungono il numero minimo di 15 operatori sono iscritti comunque nel Registro Territoriale Regionale.
- h) Il coordinatore di una zona eletto dai soci della propria zona (statuto art. 5 par. e) diventa C.R.E. (Coordinatore Radiocomunicazioni Emergenza). Il C.R.E. partecipa alle riunioni del CD dell'ARI RE

Articolo 3

Organismo Regionale

Art. 14 dello Statuto

- a) Il Presidente dell'ARI RE Lombardia ODV è il responsabile delle Radiocomunicazioni d'emergenza a livello Regionale.
Il Coordinatore Regionale (C.R.E.R coordinatore R.E. regionale) eletto dai responsabili di zona (art. 5 c. e dello Statuto) organizza il servizio delle radiocomunicazioni alternative di emergenza a livello Regionale armonizzando l'attività svolta dai responsabili di Zona.
- b) Le delibere del Consiglio Direttivo obbligano tutti gli associati ad osservarle.
- c) Il Verbale delle riunioni del C.D. e delle Assemblee verrà inviato ai coordinatori di Zona e ai consiglieri entro 7 giorni dal segretario della struttura ARI RE.
- d) Quando e se l'Associazione ARI RE Lombardia ODV avrà i requisiti di legge che impongono un Collegio Sindacale o Organo di controllo, lo stesso sarà nominato.

Articolo 4

Dimissioni od esclusione

La qualifica di aderente alle Radiocomunicazioni di Emergenza si perde per:

- a) Mancato rinnovo della quota associativa A.R.I.
- b) Mancato rinnovo della quota associativa dell'ARI RE Lombardia odv
- c) Dimissioni scritte.
- d) Esclusione con provvedimento proposto dal Presidente o dal Responsabile di Zona con il consiglio di Zona che decide a maggioranza.

- e) Sono motivo di esclusione il comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio, la prolungata assenza ingiustificata dall'attività della struttura, l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'ARI o dell'ARI RE Lombardia ODV
- f) Al fine di garantire un adeguato livello di preparazione e prontezza operativa, ogni volontario iscritto è tenuto a partecipare ad almeno una esercitazione organizzata dall'associazione nell'arco dell'anno. Nel caso in cui un volontario non prenda parte a nessuna esercitazione durante l'anno solare, egli sarà automaticamente posto in stato di *stand-by* per l'anno successivo, periodo in cui non potrà operare come volontario attivo. Il ripristino della piena operatività e dei diritti associativi avverrà automaticamente al termine della prima esercitazione utile alla quale il volontario parteciperà, con conseguente riattivazione della sua iscrizione all'associazione.
- g) La riammissione all'ARI RE dovrà essere discussa in Assemblea con la presenza dell'interessato.
- h) In ogni caso chi non fa più parte, per qualsiasi motivo, dell'ARI Radiocomunicazioni Emergenza, è tenuto all'immediata restituzione dell'eventuale materiale in dotazione, delle tessere di riconoscimento Regionali o di Zona e degli eventuali distintivi di riconoscimento ricevuti.

Articolo 5

Piano Operativo

Sarà redatto un Piano Operativo (validità tre anni) che regolerà in linea di massima il funzionamento della struttura, al quale dovranno attenersi le Zone e i Soci componenti le Radiocomunicazioni d'emergenza.

Sarà preparato il PIANO OPERATIVO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI ALTERNATIVE DI EMERGENZA fondamentale al fine di coordinare gli interventi dei volontari ARI RE, delle zone ARI RE e i radioamatori membri delle nostre sezioni ARI nei casi di calamità interessanti il territorio della Lombardia e prevedendo comunque interventi sia in ambito nazionale che internazionale.

Articolo Finale

I soci ARI RE Lombardia ODV sono tenuti a rispettare integralmente lo Statuto, approvato all'unanimità dall'Assemblea costituente il 28 gennaio 2021. Il mancato rispetto dello Statuto e del presente regolamento potrà comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dallo Statuto stesso.